



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

Ordinanza del Sindaco n. 46 del 20 agosto 2024

L'anno duemilaventiquattro addì venti del mese di agosto

IL SINDACO

Visto: che è stata accertata la proprietà di tale fabbricato, che di seguito riportato:

- [REDACTED]
[REDACTED];
- [REDACTED]
[REDACTED];
- [REDACTED]
[REDACTED].

Preso atto che in data odierna, è stato effettuato sopralluogo da personale tecnico comunale che ha accertato la presenza di una situazione di degrado e abbandono del lotto sito in viale delle Mimose, in particolar modo per quanto concerne la vegetazione che occupa parte della sede stradale, creando pericolo per la circolazione dei pedoni e dei veicoli, e ricettacolo di rifiuti di ogni genere ed anche animali ed insetti;

Ritenuto doverosa l'adozione di ordinanza di pulizia e la messa in sicurezza dell'immobile sito in viale delle Mimose, distinto nel **N.C.E.U. al Fg. [REDACTED]**, di Pulsano (TA);

Richiamata l'Ordinanza del Sindaco n.8 del 14.06.2024 ad OGGETTO: Oggetto: Prevenzione incendi boschivi e di interfaccia ed obbligo di manutenzione delle aree incolte o abbandonate anno 2024, in copia allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che tale area, unitamente all'andamento stagionale, costituisce habitat ideale per la proliferazione di roditori e di insetti, nonché per la loro rapida diffusione;

Rilevato che il perdurare di tale situazione determina rischi sotto il profilo igienico-sanitario;

Dato atto che è stata accertata la proprietà di tale fabbricato, che di seguito riportato:

- [REDACTED]
[REDACTED];
- [REDACTED]
[REDACTED];
- [REDACTED].

Ritenuto ordinare al proprietario del fabbricato di provvedere alla **pulizia periodica** dello stesso mediante **taglio delle erbacce infestanti e degli arbusti prospicienti la pubblica via** che, durante la stagione estiva/autunnale, costituiscono grave pericolo di incendio con possibile danneggiamento delle proprietà

limitrofe e alla messa in sicurezza dello stesso che è in grave stato di degrado e abbandono compresa l'area prospiciente all'immobile;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Al fine di evitare, altresì, problemi di carattere igienico – sanitario e salvaguardare l'incolumità pubblica;

Ritenuto di dover adottare l'iniziativa volta a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

ORDINA

Ai proprietari:

- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED].

di provvedere in solido a proprie spese e cura, **nel termine di gg. 10 (DIECI)** dalla data di notificazione della presente Ordinanza, alla **pulizia del lotto di terreno** mediante taglio delle erbacce infestanti e vari depositi di materiale rinveniente da vecchi tagli che, costituiscono grave pericolo di incendio con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe e alla messa in sicurezza dello stesso che è in grave stato di degrado e abbandono compresa l'area prospiciente all'immobile sulla pubblica via;

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 255 del D. Lgs. 152/06;

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti sempre dalla data di notificazione;

Il Comando di Polizia Municipale, per quanto di propria competenza, è incaricato di controllare l'esecuzione della presente Ordinanza, qualora l'interessato non ottemperi spontaneamente entro il termine assegnato con la presente Ordinanza, il 7° Servizio Comunale provvederà all'esecuzione in danno, salva l'azione penale.

A norma dell'art. 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

La presente Ordinanza sarà notificata a mezzo raccomandata A.R. ai sigg.ri:

- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED].

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune.

COMUNICA

Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste dal vigente D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (vigente C.d.S.).

Che ogni ulteriore informazione a riguardo potrà essere richiesta al Responsabile del Servizio Protezione Civile, al Responsabile del Servizio Urbanistica e al Comandante della Polizia Municipale durante il normale orario di servizio.

E' dato incarico alla Polizia Municipale e alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa a mezzo pec:

al Comando Stazione Carabinieri di Pulsano;

alla Polizia Locale;

al Servizio Protezione Civile comunale;

ciascuno per quanto di competenza.

IL SINDACO

Avv. Pietro D'ALFONSO



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

Ordinanza S. n. 8

del 14.06.2024

Oggetto: Prevenzione incendi boschivi e di interfaccia ed obbligo di manutenzione delle aree incolte o abbandonate anno 2024.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 260 del 07/06/2024 ad oggetto Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2024;

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 14 dicembre 2016;

RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce;

VISTO che con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. n. 66/81;

VISTO il D. Lgs. 01 del 02/01/2018;

VISTO l'art. 108 della Legge n.112/98;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012;

VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019;

VISTA la L. n. 155 del 08/11/2021;

VISTA la L.R. n. 1 del 21/03/2023;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 758 del 29/05/2023 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi **2023-2025**;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Pulsano;

CON I POTERI previsti dal D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1) Il RISPETTO di tutte le norme riportate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale D.P.G.R. n. 260 del 07/06/2024, pubblicato sul BURP n. 5 straord. del 07/06/2024 – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno **2024**;



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

2) Il DIVIETO ASSOLUTO nel periodo **dal 15 giugno al 30 settembre 2024**, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni agli ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea e l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature;

3) Ai proprietari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con permesso di costruire rilasciato dalla competente autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese **entro il 15 giugno 2024**, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile.

4) Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc., confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie;

5) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno **15 metri** e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata **entro il 15 luglio di ogni anno**.

6) È fatto obbligo, su tutti i terreni del territorio comunale, di realizzare **entro il 15 giugno 2024**, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a **15 metri** lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

7) E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire **entro il 15 giugno 2024**, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

8) Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno **5 metri**, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;

9) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il **15 giugno**, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno **5 metri**, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

10) È fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, **dal 15 giugno al 30 settembre 2024**, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti:

- **accendere fuochi di ogni genere;**
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;**



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

- **usare motori** (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), **fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**
- **tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;**
- **esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi' di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;**
- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;**
- **transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio;**
- **abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.**

11) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dalla presente Ordinanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della L. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma (art. 12 L. r. n. 38/2016):

- a) **da euro 500 a euro 2.500** per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali;
- b) **da euro 1.000 a euro 5.000** per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- c) **da euro 1.000 a euro 5.000** per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale 38/2016;
- d) **da euro 250 a euro 500** per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi, in violazione dell'articolo 5, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2016.
- e) **da euro 250 a euro 1.250** per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- f) **da euro 1.000 a euro 5.000** per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
- g) non inferiore a **euro 30** e non superiore a **euro 60** per ogni capo di bestiame, in violazione dell'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale n. 38/2016.

12) Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 3 e 5 della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro **25,00 a euro 500,00** estinguibile con le modalità previste dalla Legge 689/81.

13) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dalla presente ordinanza saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di **euro 1.032,91** fino ad un massimo di **euro 10.329,14**.

14) La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, dal D.P.G.R. n. 260 del 07/06/2024 e della Legge Regionale n. 38/2016, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

6° SETTORE – Infrastrutture, Fondi Strutturali,
Mobilità Sostenibile, Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità

legge. Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- **115 VIGILI DEL FUOCO**
- **112 NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO**
- **099 5312235 COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

D I S P O N E

1. La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, che vigilino sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui al D.P.G.R. Puglia n. 258 del 01.06.2023 nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 6 del ridetto Decreto Presidenziale e art.7 bis Testo Unico Enti Locali (T.U.EE.LL.), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
3. La presente Ordinanza sindacale venga inviata alla Prefettura di Taranto ed alla Regione Puglia – Sez. Protezione Civile, nonché venga resa nota ai seguenti uffici per opportuna conoscenza e per gli adempimenti dei compiti agli stessi attribuiti:

1. al Comando di Polizia Locale – Pulsano – PEC: poliziamunicipale@mailcert.comune.pulsano.ta.it
2. all'Associazione di Protezione Civile S.E.R. – Pulsano – PEC: serpulsano@pec.it
3. al Comando Stazione Carabinieri – Pulsano – PEC: tta22536@pec.carabinieri.it
4. al Comando Stazione Carabinieri Forestale – Taranto – PEC: fta43459@pec.carabinieri.it
5. al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Taranto – PEC: com.taranto@cert.vigilfuoco.it
6. all'Acquedotto Pugliese – PEC: mat.taranto@pec.aqp.it
7. all'Enel – PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
8. alla Telecom – PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
9. alla 2i Rete Gas – PEC: 2iretegas@pec.2iretegas.it

Tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai Corpi e Servizi sopra indicati, nonché tutti coloro che, muniti di tali qualifiche abbiano per compito istituzionale la persecuzione degli illeciti nella materia su cui interviene la presente, sono incaricati di verificare l'ottemperanza e l'esecuzione del presente Provvedimento.

La presente Ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, sarà diffusa attraverso sito web del Comune e affissa mediante manifesti.

L'inottemperanza della presente Ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Il Titolare di E.Q. 6° Settore

Cosimo D'Errico



D'ERRICO COSIMO
14.06.2024
08:05:19 UTC

IL SINDACO
Avv. Pietro D'Alfonso